
Periodicità aggiornamento addetti antincendio

La circolare del Ministero dell'Interno n. 4201 del 03/02/2016 fornisce dettagliate indicazioni in merito al riconoscimento della attività svolta dai Vigili del Fuoco Volontari ai fini dell'attestazione della loro idoneità all'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio", ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08. A tal fine, è previsto che gli interessati presentino istanza di rilascio dell'attestato di idoneità al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco presso cui sono iscritti in elenco.

La stessa circolare precisa che resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di informazione sulle specifiche procedure di emergenza adottate nell'attività lavorativa nonché l'obbligo di aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati allo svolgimento della funzione di "addetto antincendio".

Nel caso in questione il lavoratore ha prodotto un attestato di idoneità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno in data 18/07/2016. E' nostra opinione, con riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VVF, Direzione Regionale Emilia Romagna prot. n. 1014 del 26/01/12, che si allega in copia, che l'aggiornamento formativo per gli addetti antincendio vada effettuato con cadenza triennale, in analogia a quanto disposto dal D.M. 388/03 per gli addetti al primo soccorso, indipendentemente dal tipo di attività svolta (rischio basso, medio, alto).

Pertanto, in considerazione della periodicità triennale prevista per l'aggiornamento formativo degli addetti antincendio, si potrà procedere alla nomina del suddetto lavoratore solo dopo aver provveduto al suo aggiornamento ovvero in presenza di una nuova attestazione di idoneità rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco presso cui il lavoratore risulta attualmente iscritto.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

